

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSSA, NICOLOSI

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia
di nomina a scrutatore di seggio elettorale

Presentata il 16 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende istituire una corsia preferenziale per i disoccupati per lo svolgimento del ruolo di scrutatore presso le sezioni elettorali.

Una parte dei costi che la pubblica amministrazione sostiene per lo svolgimento delle elezioni avrebbero, in questo modo, anche una funzione sociale in conseguenza della destinazione mirata ad una categoria svantaggiata.

È esperienza comune che in occasione delle elezioni si generano delle aspettative da parte dei disoccupati per accedere al ruolo dello scrutatore. Non è raro, tuttavia, che a tale funzione accedano anche persone regolarmente occupate o liberi professionisti, spesso anche per una generosa manifestazione di senso civico.

Storicamente lo scrutatore di seggio viene scelto tra tutti gli elettori disponibili, senza alcuna limitazione, in modo da

rendere la sezione elettorale una rappresentanza diretta dell'elettorato. Si ritiene che tale caratteristica non venga meno se si agevola, nella scelta per lo svolgimento di questo ruolo, la categoria dei disoccupati. Essi rappresentano infatti un significativo numero di cittadini e cittadine provenienti da tutte le estrazioni politiche, culturali, sociali e religiose che garantirebbero la imparzialità della consultazione elettorale e referendaria.

Alcune interessanti analisi fanno presente che la disaffezione al voto e l'astensione sono spesso manifestazioni di protesta da parte dei cittadini privi di occupazione, che si sentono trascurati dallo Stato e ritengono di manifestare la loro protesta proprio sottraendosi al momento più alto di espressione della democrazia.

Una attenzione particolare a tale categoria da parte dello stato proprio nel momento elettorale non può che incorag-

giare la fiducia nelle istituzioni e nella democrazia.

Secondo la presente proposta di legge il requisito dello stato di disoccupazione non opera nella fase di sostituzione degli scrutatori assenti all'atto dell'insediamento dei seggi perché potrebbe creare problemi alla sua regolare e completa costituzione.

Non si propone tale requisito per il presidente di seggio e per il segretario, in considerazione della maggiore responsabilità e professionalità richiesta per tali ruoli.

Si propone l'assegnazione ai seggi mediante estrazione e non mediante graduatoria in quanto:

a) è una modalità che permette una maggiore rotazione tra gli scrutatori;

b) pone tutta la categoria in posizione di sostanziale parità e quindi una maggiore garanzia di pluralismo del seggio;

c) il lavoro di elaborazione delle graduatorie sarebbe assolutamente antieconomico perché dovrebbe necessaria-

mente inserire dei criteri valutativi, delle modalità di ricorso contro le graduatorie ed altri strumenti che sarebbero assolutamente contrari alla necessità di trasparenza, efficacia ed efficienza della macchina elettorale.

Si propone, ancora, che gli scrutatori estratti per una consultazione elettorale o referendaria, considerando come unica la consultazione articolata con l'eventuale ballottaggio, siano esclusi dalla estrazione per la successiva consultazione.

La normativa vigente prevede che la revisione dell'albo venga effettuata a gennaio di ogni anno. Un'unica revisione appare insufficiente. Può capitare, infatti, che nel caso di due tornate elettorali nello stesso anno si verificano, tra le due tornate, delle cause di cancellazione dall'albo, che non potrebbero altrimenti essere fatte rilevare. Per questo motivo si ritiene giusto proporre una revisione straordinaria, precedente l'estrazione degli scrutatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è sostituito dai seguenti:

«2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto agli obblighi scolastici;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- d) non aver compiuto il sessantaseiesimo anno di età;
- e) non svolgere lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, non esercitare attività di impresa o di libera professione e non essere pensionato.

2-bis. La persona estratta per l'ufficio di scrutatore ha l'obbligo di rinunciare alla nomina se essa avviene in periodo nel quale svolge attività di lavoro dipendente anche a tempo parziale, attività di impresa o di libera professione o di prestazione di lavoro coordinata e continuativa ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nella domanda di cui al comma 1 l'elettore deve dichiarare:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere assolto agli obblighi scolastici;

c) di godere dell'elettorato attivo e passivo;

d) di non aver compiuto il sessantesimo anno di età;

e) di non svolgere lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di non esercitare attività di impresa o di libera professione e di non essere pensionato;

f) di assumere l'obbligo di rinunciare all'ufficio di scrutatore in caso di nomina in periodo nel quale svolge attività di lavoro dipendente anche a tempo parziale, attività di impresa o di libera professione o di prestazione di lavoro coordinata e continuativa.

1-ter. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui alla lettera e) del comma 1-*bis* l'interessato deve segnalarlo all'ufficio elettorale comunale ai fini della cancellazione dalla lista ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 3-*bis.* tra il trentesimo ed il ventiseiesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale provvede ad una revisione straordinaria dell'albo degli scrutatori, provvedendo agli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 ».

ART. 4.

1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) coloro i quali sono stati estratti per svolgere le funzioni di scrutatore, sono esclusi dalle estrazioni per la

successiva tornata elettorale. La consultazione articolata con l'eventuale ballottaggio è considerata unica consultazione »;

b) al comma 3, dopo le parole: « grave impedimento ad assolvere l'incarico » sono inserite le seguenti: « o l'obbligo di astensione di cui alla lettera *f)* del comma 1-*bis* dell'articolo 3 »;

c) dopo il comma 3, come modificato dalla lettera *b)* del presente comma, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La persona iscritta all'albo di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di astensione di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, lettera *f)*, oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali per aver dichiarato il falso, è cancellato dall'albo stesso e non può essere ivi reinserito per un periodo di 5 anni ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019420